

Determinazione Amministratore Unico		170	24/06/2019
Oggetto	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREEE VERDI – ANNUALITA' 2019- CIG 78587616BB - PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE DI ESCLUSIONE DALLA GARA DELLA PUMAVER S.R.L., DELLA GRADUATORIA E DELLA "AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA, MEPA" A FAVORE DELLA COS.MA S.R.L.		

L'Amministratore Unico

Premesso che:

- con determinazione a contrarre del 27/03/2019 n. 88 è stata bandita la procedura di gara ai sensi dell'art. 60 del dlgs 50/2016 avente ad oggetto il servizio di manutenzione delle aree verdi per l'annualità 2019, per un importo di € 208.800,00 oltre IVA 22%, da esperirsi tramite Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (MEPA)
- con Bando di gara n. 1116/2019.IV/002.45, pubblicato sulla G.U. n. 44 del 12 aprile 2019 è stata indetta la procedura di cui sopra, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. c) dlgs 50/2016;
- che nei termini prescritti dalla legge di gara, pervenivano nove offerte come risulta dal verbale di gara dal report rilasciato dalla piattaforma MEPA, da intendersi quale verbale di gara;
- il Seggio di gara, si riservava, l'ammissione della società Pumaver s.r.l. in quanto rinveniva nella busta amministrativa il "Modello 3" relativo all'offerta economica;
- ricevuta, in data 20 maggio 2019, conferma da parte della Pumaver s.r.l. che il predetto Modello n. 3 conteneva l'offerta economica, la stazione appaltante disponeva l'esclusione della società, comunicata all'interessata con nota prot. n. 1608/2019.IV/002.45 del 22 maggio 2019 in quanto *"nel plico inerente l'offerta amministrativa, è stato inserito il modello dell'offerta economica"*, e valutato che *"l'esclusione della Ditta è atto obbligatorio e dovuto avendo la stessa rivelato alla Stazione Appaltante l'offerta economica già all'interno della busta (virtuale) della fase amministrativa, quindi ledendo la segretezza dell'offerta stessa. L'esclusione è stata effettuata quindi al fine di permettere che la valutazione della documentazione amministrativa e successiva ammissione dei concorrenti alla fase successiva venga svolta senza condizionamenti derivanti dalla anticipata conoscenza della componente economica presentata dalla Vostra impresa"*.
- successivamente, tramite il portale MEPA che ancora reca la funzione "aggiudicazione provvisoria" è stata inoltrate a tutti i concorrenti la graduatoria che vedeva la società Cos.ma s.r.l. prima classificata;

considerato che:

- avverso l'esclusione dalla procedura di gara e la determinazione di aggiudicazione, la Pumaver s.r.l. ha promosso ricorso innanzi al Tar Parma, contestando il provvedimento di esclusione adottato, nell'ambito di una procedura da affidarsi con il criterio del prezzo più basso, fondato sulla circostanza, ritenuta irrilevante, per cui all'interno della busta

amministrativa della Pumaver s.r.l. è stato rinvenuto il Modello 3 inerente all'offerta economica;

preso atto che:

- la notifica del predetto ricorso ha impedito la sottoscrizione del contratto di appalto in ragione dello stand still processuale, ai sensi dell'art. 32 comma 11 dlgs 50/2016;
- la verifica dei requisiti nei confronti della Cos.ma s.r.l. è ancora in itinere, ragione per cui l'aggiudicazione non può ancora dirsi efficace;

atteso che:

- da un'attenta analisi dei motivi di ricorso proposti dalla Pumaver s.r.l. e dalla giurisprudenza ivi riportata è ravvisabile la fondatezza dei motivi di doglianza soprattutto in considerazione che la sopravvenuta l. 14 giugno 2019 n. 55 avendo, all'art. 1 comma 3, ha reso applicabile, anche ai settori ordinari, la facoltà di inversione della apertura delle buste amministrative ed economiche di fatto facendo chiaramente venire meno il principio di segretezza delle offerte economiche, legittimandone l'apertura prima della busta amministrativa;
- che conseguentemente, tale circostanza vale altresì a rendere meno evidenti le preoccupazioni del Seggio di gara per cui la preventiva apertura della busta economica avrebbe potuto condizionare la valutazione che il seggio è tenuto a compiere, ad esempio in tema di soccorso istruttorio, in fase di valutazione del contenuto della busta amministrativa;

considerate che:

- appare pertanto opportuno agire in autotutela al fine di annullare il provvedimento di esclusione della Pumaver comunicato alla interessata con nota prot. N. assunto con nota prot. N. 1608/2019.IV/002.45 del 22 maggio 2019, disponendo per l'effetto la sua riammissione alla procedura di gara, nonché di annullare la graduatoria della procedura stilata dal MEPA e la "aggiudicazione provvisoria" generata dalla piattaforma MEPA intesa quale comunicazione ai soggetti partecipanti della graduatoria medesima;
- nel caso di specie si ritiene sussistere, ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 1, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., un interesse legittimo della stazione appaltante (consistente in particolare nel rispetto della legittimità dell'azione amministrativa e nella esigenza di avviare quanto prima il servizio di durata annuale) tali da giustificare l'esercizio del potere di annullamento degli atti della procedura in oggetto potenzialmente illegittimi;
- peraltro, l'annullamento in autotutela degli atti della procedura di gara in oggetto persegue un interesse pubblico che nel caso di specie si ritiene debba prevalere rispetto alla tutela di eventuali interessi della controinteressata, costituendo inoltre atto dovuto e non essendo stata adottata né la proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 5 dlgs 50/2016, né per conseguenza l'aggiudicazione né tanto meno sottoscritto il contratto di appalto; nei confronti della controinteressata, pertanto, non può dirsi perfezionata alcuna aspettativa alla esecuzione della prestazione, avendo, peraltro, la medesima ricevuto la notifica del ricorso;

ritenuto che:

- non avendo, il Seggio di gara, provveduto alla apertura della busta economica della Pumaver, sia necessario demandargli il compito di procedere alla apertura della predetta busta e di procedere alla stesura della nuova graduatoria e di disporre gli adempimenti conseguenti;

visti:

- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 (G.U. n. 91 del 19.04.2016) e s.m.i., recante il nuovo "Codice dei contratti pubblici" in sostituzione del precedente D.Lgs. 12.04.2006 n. 163;

dato atto che, il RUP del procedimento in parola, è il geom. Marco Ferrari;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

- di annullare in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 1, della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., il provvedimento di esclusione dalla procedura di gara della ditta Pumaver s.r.l. prot. 1608/2019.IV/002.45 del 22/05/2019
- di annullare in via autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 1, della Legge 241/1990, la graduatoria della procedura stilata dal MEPA e la "aggiudicazione provvisoria" generata dalla piattaforma MEPA intesa quale comunicazione ai soggetti partecipanti della graduatoria medesima;
- di demandare al Seggio di gara l'apertura della busta economica della Pumaver s.r.l. e procedere alla stesura della nuova graduatoria e disporre gli adempimenti conseguenti;
- di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, alla pubblicazione del presente provvedimento nell'apposita sezione di "Amministrazione trasparente";
- di dare comunicazione del presente provvedimento, a mezzo PEC, alla Pumaver s.r.l. e a tutti i soggetti che hanno partecipato alla gara.

L'Amministratore Unico
Dott. Roberto Di Cioccio



